

REGOLAMENTO (UE) 2024/345 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2024

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive desmedifam, flurtamone e profoxidim sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva etridiazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive difenacum e permanganato di potassio non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva desmedifam è scaduta il 1° luglio 2019 e non è stata rinnovata ⁽²⁾. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il desmedifam su tutti i prodotti sono fissati al limite di determinazione («LD»). In linea con il progresso tecnico, è oggi possibile ridurre ulteriormente i livelli di LD. È pertanto opportuno ridurre gli LMR fissati per il desmedifam nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 agli attuali LD specifici per prodotto in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, e sporarli all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Poiché inoltre gli LMR su tutti i prodotti sono fissati ai limiti di determinazione specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma. È pertanto opportuno sopprimere tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva etridiazolo è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per l'etridiazolo su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1100 della Commissione, del 27 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedifam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GUL L 175 del 28.6.2019, pag. 17).

